



## **DETERMINAZIONE**

### **I° Settore Amministrativo**

REG. GEN 67 DEL 21-03-2024  
REG. INT. N° 12 DEL 21-03-2024

**Oggetto:**

**Indennità di funzione del Sindaco degli Amministratori e del Presidente del Consiglio Comunale. Impegno spesa anno 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventuno** del mese di **marzo**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nell'esercizio delle proprie funzioni,

**Il Responsabile del I° Settore Amministrativo**  
**(Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2024)**  
**(Dott. Carlo Mozzillo)**

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 82;  
**Visto** il D.lgs. n. 118/2011;  
**Visto** il D.lgs. n. 165/2001;  
**Visto** lo statuto comunale;  
**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
**Visto** il regolamento comunale di contabilità;  
**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;  
**Visto** il decreto del Sindaco n.1 del 02.01.2024 di conferimento dell'incarico di responsabile del I Settore Amministrativo;

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 01/09/2023, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Orta di Atella, ai sensi dell'art 246 del D.lgs. n. 267/2000;
- non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e l'ultimo bilancio approvato è relativo al triennio 2022/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2024 è stato approvato il DUP per il triennio 2023/2025;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2024 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025 ed inviata al Ministero dell'Interno – Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 259, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'ente durante la procedura di risanamento è tenuto ad operare, in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, c. 2 del TUEL;

**Preso atto che** a seguito dello svolgimento delle elezioni comunali tenutesi in data 14-15/maggio 2023 per il rinnovo degli organi politici:

Determinazione SETTORE: AMMINISTRATIVO n.12 del 21-03-2024  
COMUNE DI ORTA DI ATELLA

- è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il sig. Antonio Santillo, nonché i componenti del Consiglio Comunale;
- con deliberazione n. 03 in data 16.06.2023 è stato eletto alla carica di presidente del consiglio Giuseppe Massaro;
- con decreto sindacale n.08 in data 15.06.2023 sono stati nominati alla carica di assessore comunale le seguenti persone:

Cognome e Nome	Deleghe
Andrea Villano	Fondi PNRR, Lavori Pubblici, Patrimonio, Viabilità, Arredo urbano, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Tributi
Adriana Laura Cinquegrana	Pari Opportunità, Trasporti, Personale, Digitalizzazione e Innovazione, Sport, Edilizia Sportiva e PNRR in raccordo con l'assessore ai LL.PP.
Florentia Lamberti	Cultura, Eventi culturali, Pubblica Istruzione, Edilizia scolastica, Agricoltura e PNRR in raccordo con l'assessore ai LL.PP.
Pasquale Pellino	Sanità, Ambiente, Protezione civile, Polizia Municipale, Politiche giovanili, Spettacoli, 328, Politiche Sociali, Contrasto alla povertà, Diritti alle persone con disabilità.
Antonio Russo	Urbanistica, SUAP, Attività Produttive, Polo Alta Moda e PNRR in raccordo con l'assessore al LL.PP.

#### VISTI:

- ✓ il D.M. n. 119/2000, con il quale è stato approvato il regolamento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge n. 265/99;
- ✓ l'art. 61, comma 10, secondo periodo e l'art. 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, che hanno fatto venir meno sino al 2011 la facoltà per i Comuni, prevista dal citato art. 82, comma 11, del D.lgs. n. 267/2000, di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- ✓ il D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 ed in particolare:
  - l'art. 5, comma 6, che ha sostituito il comma 2 dell'art. 82 del D.lgs. n. 267/2000, che dispone "I Consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente in base al decreto di cui al comma 8";

#### RILEVATO che:

- ✓ l'art. 82, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;
- ✓ l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;
- ✓ il Comune di Orta di Atella ha una popolazione al 31.12.2021 (dati ISTAT) di 27.118 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito tra l'altro, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti, e delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
- ✓ l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha modificato il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel senso di consentire che le indennità di funzione, possano essere incrementate con delibera di giunta, ad esclusione degli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché degli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri;
- ✓ l'art. 76, comma 3, della legge n. 133/2008, ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 TUEL, eliminando la facoltà in capo agli enti locali di aumentare le indennità in oggetto;
- ✓ la pronuncia /delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite nelle adunanze del 14 e 24 novembre 2011 ha disposto che, in mancanza di un limite temporale alla vigenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006), il taglio ivi operato del 10% sull'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30.9.2005 deve ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006;
- ✓ tale interpretazione secondo cui il legislatore, con la successione di norme sopra citate, abbia voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82 c. 11 del TUEL di incrementare l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla, risulta condivisa sia dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, sia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i quali con numerosi pareri forniti agli enti locali si sono espressi in tal senso;
- ✓ la materia concernente il meccanismo di determinazione delle indennità in questione è stata infine rivista dall'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel D.M. 4.4.2000, n. 119;
- ✓ lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 2. 2.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;
- ✓ la L.122/2010 art. 6 comma 3 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 tutte le indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle pubbliche Amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma;
- ✓ la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto – deliberazione

132/2015/PAR richiama il deliberato della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, che ha confermato le indicazioni già rese dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 1 del 2012, circa l'attualità e la vigenza della decurtazione del 10%, ribadendo il carattere strutturale delle riduzioni previste dall'art.1, comma 54 della legge 266/2005, anche alla luce dei più recenti interventi normativi, in particolare, il disposto di cui all'art. 1, comma 136, della recente legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali pronunce ricordano che l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

- ✓ la Corte dei Conti Piemonte, nella Delibera n. 198 del 22 ottobre 2014, esprime un parere in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 (c.d. "Legge Delrio"). La Sezione osserva che le normative in tema di determinazione dell'indennità di funzione si pongono nell'ottica di contenimento della spesa pubblica per le funzioni latamente politiche e, pertanto, devono ritenersi norme inderogabili sotto il profilo del tetto di spesa da esse fissato. Detto in altri termini, se la normativa richiamata (in particolare, il Dm. n. 119/00 e l'art. 82 del Tuel) fissa dei limiti massimi al valore dell'indennità di funzione erogabile agli Amministratori, è evidente che sarebbe del tutto legittima una determinazione di valore inferiore, mentre sarebbe del tutto illegittima una determinazione in spregio dei limiti normativi. Né a diversa conclusione può indurre il recente art. 1, comma 136, della Legge n. 56/14 a mente del quale "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo II, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".
- ✓ dato atto che il Ministero dell'interno, con parere del 13 maggio 2011, n. 15900/82, ha rilevato che l'art. 5, c. 7 del DL. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, ha stabilito che la riduzione delle indennità, della quale lo stesso DL. 78 ha previsto le misure percentuali, è disposta con decreto ministeriale, per un periodo non inferiore a tre anni. La riduzione sarà pertanto applicata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale che determinerà i nuovi importi delle indennità di funzione (ed eventualmente dei gettoni di presenza). La procedura per l'emanazione del decreto è tuttora in corso di definizione.

**VISTO** l'articolo 1, commi da 533 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare:

- ✓ comma 583 "A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: omissis.....30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; omissis .....

- ✓ comma 584 “In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”;
- ✓ comma 585 “Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;
- ✓ comma 586 dispone che “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1,2 e 3 del presente articolo, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024” e il comma 587. “Le risorse di cui al comma 4 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.”

**CONSIDERATO** che l’indennità spettante al Sindaco del Comune di Orta di Atella, appartenente alla fascia demografica con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2024 è pari ad euro 4.140,00, corrispondente al 30% del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

**ACCERTATO** che:

- a) l’indennità base spettante al Sindaco per i Comuni della fascia demografica compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti ai sensi del DM 119/2000 è pari ad euro 2.788,87;
- b) l’incremento mensile del compenso a regime è pari ad euro 1.351,13;
- c) l’incremento da applicare all’indennità di cui al DM 119/2000 è pari ad euro 608,01 per l’anno 2022 ed euro 918,77 per l’anno 2023, corrispondenti rispettivamente al 45% e al 68% del suddetto incremento;

Determinazione SETTORE: AMMINISTRATIVO n.12 del 21-03-2024  
COMUNE DI ORTA DI ATELLA

**RITENUTO** pertanto, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 533 e 585, della Legge di bilancio 2022, determinare l'indennità spettante agli amministratori nei seguenti importi:

**Anno 2024**

Sindaco - Indennità di funzione: € 4.140,00;

Vice-sindaco - Indennità di funzione corrispondente al 55 % di quella del Sindaco: €

2.277,00; Assessori - Indennità di funzione corrispondente al 45% di quella del Sindaco: €

1.668,44; Presidente del Consiglio comunale - Indennità di funzione pari a 45% di quella del Sindaco per enti superiori a 15.000 abitanti € 1.863,00;

**EVIDENZIATO** che la circolare Ministero Interno 5/6/2000 n.5 URAEL chiarisce come:

- l'applicazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza, come stabilite dalla tabella A del D.M. n.119, è effettuata direttamente dal dirigente/responsabile competente, con propria determinazione dato che si tratta di dare mera attuazione ad una disposizione di legge.;
- qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell'art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti. Va, altresì, tenuto conto che competenti a deliberare in ordine alle indennità di funzione spettanti ai presidenti dei consigli comunali e provinciali sono i rispettivi consigli, in quanto rileva l'appartenenza all'organo. Pur nel rispetto della reciproca autonomia, tenuto conto degli inevitabili riflessi di carattere finanziario, i predetti organi potranno adottare le rispettive determinazioni concernenti le variazioni previe opportune intese.

**VISTO** l'art. 5, comma 11, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, che dispone: "Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.";

**DATO ATTO** che a tali somme da corrispondere agli amministratori devono essere aggiunti, in termini valutativi annuali l'accantonamento della spesa per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito a favore del sindaco in virtù di quanto disposto dall'art.10 del D.M. n.119/2000;

**ATTESO** che le somme necessarie per il pagamento delle indennità vengono impegnate in modo automatico senza necessità di ulteriori atti ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.lgs. 267/00;

**VISTO** l'art. 107, comma 3, lettere d) ed e), del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

- 1) di determinare, in attuazione dell'articolo 1, commi da 583 a 585, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione

spettante agli Amministratori comunali del Comune di Orta di Atella per l'anno 2024 nei seguenti importi:

Carica	Nome e Cognome	Indennità prevista dal D.M. 119/2000 comprensiva della riduzione ex art. 1, c. 54, L.266/2005 (10%).	Indennità spettante in percentuale
Sindaco	Antonio Santillo	€ 4.140,00	100%
Vice Sindaco	Andrea Villano	€ 2.277,00	100%
Assessore	Adriana Laura Cinquegrana	€ 1.863,00	100%
Assessore	Florentia Lamberti	€ 931,50	50%
Assessore	Pasquale Pellino	€ 1.863,00	100%
Assessore	Antonio Russo	€ 1.863,00	100%
Presidente del Consiglio	Giuseppe Massaro	€ 1.863,00	100%

2) Di dare atto che:

- le somme necessarie per il pagamento delle indennità vengono impegnate in modo automatico senza necessità di ulteriori atti ai sensi dell'art. 183 comma 2 del D.lgs. 267/00;
- le indennità vengono liquidate agli amministratori comunali mensilmente in corrispondenza del pagamento degli stipendi al personale dipendente e imputate ai seguenti capitoli:
  - ✓ Cap. 14/1 codice di bilancio 01.01-1.03.02.01.001 per le indennità di funzione;
  - ✓ Cap. 50 codice di bilancio 01.01-1.02.01.01.001 per Irap;
- il contributo statale per la copertura del maggior onere da sostenere per l'incremento delle indennità trova copertura in entrata del bilancio 2022/2024 esercizio 2024 al cap. 102 codice di bilancio 2.01.01.01.001;

3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Mozzillo;

5) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del  
I° Settore Amministrativo  
(Dott. Carlo Mozzillo)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*